

Proc. 2 / 2020 R.G.



TRIBUNALE DI ALESSANDRIA

- Sezione Prima Civile e Fallimentare -

Il Giudice delegato,

letto il ricorso presentato in data 10.07.2020 da

visto il proprio provvedimento in data 19.07.2020;

letta la nota di chiarimenti, depositata il 21.07.2020, circa il contenuto del ricorso del 10.07 u.s. ed il fatto, in particolare, che si tratta di domanda di liquidazione dei beni ai sensi dell'art. 14 ter l. 3/2012;

accertato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14-ter l. 3/2012;

verificata l'assenza di atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni;

ritenuto che tali verifiche non debbano essere compiute in apposita udienza;

revoca

preliminarmente il proprio provvedimento del 19.07.2020;

dichiara

aperta la procedura di liquidazione;

nomina

il liquidatore nella persona del dr _____ in possesso dei requisiti di legge;

dispone

che non possano essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

dispone



la pubblicazione della domanda e del presente decreto mediante affissione all'Albo e sul sito internet di questo Tribunale, per quindici giorni consecutivi da oggi,

ordina

la trascrizione del presente decreto, a cura del liquidatore come sopra nominato, alla Conservatoria RR.II. territorialmente competente, in relazione ai beni immobili ricompresi nel piano di liquidazione, e al PRA territorialmente competente, in relazione alle autovetture ricomprese nel piano di liquidazione;

ordina

la consegna o il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione, ad eccezione dell'immobile costituente la casa di abitazione, in

in comunione, e dell'autovettura ino alla vendita di detti beni da parte del liquidatore. Incarica dell'esecuzione del presente ordine di consegna o rilascio a cura del liquidatore;

stabilisce

a norma dell'art. 14 ter, co. 5, lett. b), l. 3/2020, **in € 1.260, su un reddito personale mensile netto di € 1.580,** la misura occorrente al mantenimento del debitore e della sua famiglia sui crediti aventi carattere alimentare e di mantenimento, sugli stipendi, pensioni, salari e su ciò che il debitore guadagna con la sua attività.

Alessandria, 22/07/2020

Il Giudice delegato

Dott. _____

